

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

FIDIMPRESA ITALIA SCPA, con sede in Roma (RM), Via Andrea Noale n. 206, C.F./P.IVA 11210271000, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Giancarlo Abete (C.F. BTAGCR50M26H501M), domiciliato per la carica presso la sede della Fidimpresa Italia Scpa (di seguito per brevità "il Confidi"),

e

U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PMI, con sede in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n.168 – C.F. 97075480588 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Giuseppe Zannetti (C.F. ZNNGPP56B23D810C) domiciliato per la carica presso la sede U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PMI di Frosinone (di seguito per brevità anche "Associazione")

Di seguito congiuntamente definite anche le "Parti"

PREMESSO CHE

- L'Associazione offre servizi di consulenza (amministrativa, contabile, fiscale, legale), di informazione, di assistenza e di formazione alle imprese associate.
- L'Associazione opera sul territorio nazionale attraverso una rete di sedi locali, ed è interessata a promuovere presso i propri associati i prodotti e i servizi finanziari rivolti alle imprese tramite il Confidi;
- Il Confidi è un intermediario finanziario iscritto al numero 15551 dell'Albo ex art.106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) autorizzato a svolgere l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali, per favorire l'accesso al credito bancario alle PMI (piccole e medie imprese) e liberi professionisti associati, nei limiti fissati dalla normativa di vigilanza e nell'ambito del proprio statuto, il Confidi può altresì svolgere tutte le attività riservate agli intermediari finanziari vigilati;
- L'Associazione e il Confidi hanno interesse a sviluppare le possibili sinergie per facilitare l'accesso al credito degli associati a UAI, al fine di valorizzare il sistema della garanzia e l'attività del Confidi pertanto, al fine di raggiungere tale obiettivo, il Confidi intende collaborare con l'Associazione sul territorio nazionale;
- U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PMI, dichiara di essere una associazione di categoria e che, nell'ambito del presente progetto, opererà a favore delle imprese associate al fine di presentare loro un servizio con attività di convenzioni già note ed in nessun caso detto servizio potrà essere considerato o potrà essere svolto come attività di "messa in contatto".

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione regolata alle seguenti condizioni.

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione fra le stesse, al fine solo di offrire un servizio agli associati a U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PM come di seguito specificato.

In particolare, il Confidi, sempre nei limiti della deroga di cui all'art.12 Dlgs. N. 141/2010, autorizza l'Associazione ad informare i propri associati sui contratti relativi ai prodotti e ai servizi finanziari rivolti alle imprese tramite il Confidi ex art.13 D.L. 269/2003 ("legge Confidi") convertito dalla L. 326/2003 e



succ. modifiche ed integrazioni, nonché i servizi che il Confidi, in qualità di intermediario finanziario vigilato, ha facoltà di erogare.

Art.2 – Modalità operative

L'Associazione comunicherà al Confidi i nominativi dei propri associati che intendono avvalersi dei servizi del Confidi, previa sottoscrizione della informativa sulla privacy, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa che tutta l'attività inerente la messa in contatto, l'istruttoria della pratica (richiesta di garanzia, contratto di garanzia e l'adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio), nonché l'analisi del merito creditizio ed ogni valutazione propedeutica alla delibera del Confidi, sarà di esclusiva competenza del personale (o degli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi) del Confidi stesso.

Il Confidi, dopo aver eseguito l'istruttoria, secondo le proprie regole e procedure operative, comunicherà all'associato l'esito in ordine alle pervenute richieste di garanzia o di servizio non appena a sua conoscenza, mentre l'Associazione può richiedere in ogni momento al Confidi notizie circa lo stato di avanzamento di ciascuna richiesta, sempre e solo nell'interesse degli associati, e al fine di implementarne la crescita e lo sviluppo.

Art. 3 — Concessione delle garanzie

Il Confidi conserva l'assoluta discrezionalità nel decidere la concessione delle garanzie richieste, fermo restando l'impegno ad applicare le condizioni tempo per tempo vigenti, in caso di accoglimento della richiesta.

La concessione della garanzia avverrà ad insindacabile giudizio del Confidi, sulla base del rating attribuito all'impresa, e conformemente alle proprie norme statutarie e regolamentari.

Art. 4 - Divieto di rappresentanza ed esclusiva

I rapporti convenzionali instaurati con il presente accordo non conferiscono alcun potere di rappresentanza, né alcun diritto di esclusiva nei reciproci confronti tra le Parti, né potranno configurarsi quale mediazione.

Art. 5 Obblighi di U.A.I.

L'Associazione non potrà concludere atti o contratti, né assumere alcun tipo di impegno in nome o per conto del Confidi, né effettuare incassi e pagamenti per conto dello stesso.

La presente collaborazione limita l'attività di Confidi nei confronti dei soci segnalati dall'Associazione al rilascio di garanzie su credito bancario, oltre ai servizi ritenuti necessari al corretto completamento dell'istruttoria delle pratiche (analisi di bilancio, analisi di centrale rischi, consulenza aziendale), sempre in ossequio al proprio statuto e alla normativa di vigilanza.

Art 6 - Obblighi del Confidi

Il Confidi per l'intera durata del presente Contratto, si impegna ad applicare ai soci dell'Associazione, su prodotti dedicati, condizioni e pricing riportati nel Foglio Informativo di cui all'Allegato A alla presente convenzione.

Art. 7 - Diritto di informativa

Con cadenza quadrimestrale il Confidi inoltrerà all'Associazione l'elenco delle pratiche canalizzate nel periodo precedente e comunicando l'elenco delle aziende che avranno beneficiato delle migliori condizioni.



Art. 8 - Comunicazione e diffusione accordo

Confidi e Associazione si impegnano a comunicare e diffondere nei propri canali informativi e istituzionali (sia cartacei che telematici) il presente accordo, utilizzando a tale scopo ogni mezzo a disposizione delle rispettive strutture.

Il Confidi e l'Associazione possono, di comune accordo, organizzare workshop/seminari di presentazione dell'iniziativa nel territorio, con il coinvolgimento anche di alcune Banche, quanto sopra sempre nell'osservanza della normativa del TUB.

Art. 9 - Modifiche ed integrazioni

Salvo quanto previsto all'art. 7, le modifiche e le integrazioni della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate fra le Parti e perfezionate per iscritto. Il presente accordo non può essere ceduto.

Art. 10 - Durata

La Convenzione ha durata annuale decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza, la Convenzione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno (e così di anno in anno), salvo che una delle Parti comunichi all'altra la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. (o PEC) che dovrà pervenire 2 (due) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 11 - Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente Contratto, dalla normativa applicabile in materia. A tale scopo, ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari per rafforzare il sistema delle garanzie per gli associati.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

Le Parti dovranno garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei reciproci dati personali, compresi quelli delle Imprese, da parte di terzi.

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati i dati e le notizie appresi in relazione al presente Contratto e a non divulgarli a terzi per qualunque ragione, fatti salvi i casi previsti dalla Legge.

Art. 13 - Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati delle Parti stesse e dei clienti per quanto di competenza di ciascuna delle Parti stesse ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità (anche di vigilanza), manterranno la massima riservatezza sulla presente Convenzione e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, compresi idee, progetti o know how relativi alle Parti stesse o a terzi (di seguito: «Dati riservati»), di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'espletamento della presente Convenzione. L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione della Convenzione, fino a quando i Dati riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione di dati personali.



Le Parti si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Eventuali specifiche prescrizioni, anche per quanto riguarda le misure di sicurezza richieste, saranno oggetto di accordo specifico tra le Parti che farà parte integrante dell'Accordo.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

La presente Convenzione è disciplinata dal diritto italiano.

Ogni controversia inerente alla presente Convenzione — ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni controversia relativa all'efficacia, alla validità, all'esecuzione, all'interpretazione ed alla risoluzione del presente Contratto — sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 16 - Riferimenti per comunicazioni

Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi del presente contratto dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi:

FIDIMPRESA ITALIA SCPA

Via Andrea Noale, 206 - 00155 ROMA - Tel. 06 84499621
e-mail: info@fidimpresaitalia.it - PEC: fidimpresaitalia@legalmail.it

U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PMI

Via Marco Tullio Cicerone, 168 - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 871601
e-mail: direzione@unioneartigianiitaliani.it - PEC: uainazionale@pec.it

Le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico, purché documentabile su supporto duraturo, compresa la posta elettronica, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti nel corso della esecuzione del contratto. Le Parti concordano nel qualificare i dati sopra dettagliati come loro «indirizzo» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 cod. civ. Eventuali variazioni dovranno essere quindi tempestivamente comunicate in conformità alle precedenti disposizioni all'altra Parte a pena di inopponibilità.

Art. 17 - Negoziazione modifiche e integrazione

Il presente contratto, negoziato nelle sue specifiche clausole tra le Parti, per quanto non espressamente previsto, è regolato dalla Legge italiana.

La presente convenzione, ed ogni sua specifica clausola inclusa quella relativa al foro competente, è frutto di negoziati e trattative intercorse tra le parti pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Roma, 29/08/2024

FIDIMPRESA ITALIA SCPA



U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e PMI

